



“COORDINAMENTO 12 GENNAIO”

Associazione “Coordinamento 12 gennaio”

Coordinatori: Galvani 8357444, Palumbo 8151056, De Paolis 8275490, Malvone 8151145
Sportello 000001 del Centro di Raccolta N°66 del C.A.F. di Base S.r.l. dodici.gennaio@alice.it

Il Coordinamento 12 Gennaio consegue un altro importante successo!!!

Vinta la Causa sui “comandi” in caso di sciopero!

Il Collegio Legale del Coordinamento 12 Gennaio ottiene un nuovo risultato, dopo i decreti ingiuntivi sulla Vacanza Contrattuale e sulle sanzioni per il VACMA, destinato a lasciare un profondo segno sulle modalità di effettuazione degli scioperi e che quindi mette a disposizione di tutti i ferrovieri e dei sindacati.

Un particolare ringraziamento è dovuto al collega Franco Crisci che in prima persona ha sostenuto questa vertenza esponendosi all'ignoranza ed all'arroganza dei Responsabili dell'Impianto, incapaci di interpretare gli accordi sottoscritti, abili solo a sanzionare duramente chi ne rivendica la corretta applicazione e causando inoltre ingenti danni all'Azienda (4.819,50 € di spese legali).

Questi i fatti: il 12.12.2003 Crisci in occasione dello sciopero contro il CCNL indetto dall'OrSA, non avendo ricevuto nessun comando esplicito di effettuazione del tr. garantito 11615, pur previsto dalla sua giornata di turno, non si presentò in servizio aderendo allo sciopero, rispettando alla lettera le norme di effettuazione emanate dal sindacato, che si rifacevano al paragrafo 5 dell'accordo del 23.11.1999, e che Trenitalia non aveva contestato.

Crisci fu sanzionato con due giorni di sospensione, nonostante nelle giustificazioni spiegò esaurientemente le motivazioni della sua scelta ed i passi salienti dell'accordo. Nessuna contestazione o segnalazione alla Commissione di Garanzia fu invece opposta al sindacato, evidenziando un palese atto di intimidazione del lavoratore.

L'interpretazione di Trenitalia è che il turno è di per sé un comando di servizio e pertanto chi è assegnato al turno deve automaticamente ritenersi comandato all'effettuazione del treno garantito. La sentenza, annullando la sanzione, che viene restituita con interessi e rivalutazione monetaria, ribalta radicalmente questo punto di vista e fa piena luce sulle esatte intenzioni dell'accordo del 23.11.1999 citato che individuano espressamente nel comando “ad personam” lo strumento per consentire l'esercizio del diritto sciopero ai lavoratori e per garantire i servizi minimi e che quindi non risultano adeguati il mero richiamo ai turni come pure il fatto che la lista dei treni da garantire venga affissa nelle bacheche aziendali.

È pertanto questa l'importante “novità” (per il pdm e per il pdb, perché per tutti gli altri ferrovieri i comandi erano già “ad personam”) che questa sentenza afferma:

in occasione di uno sciopero chiunque è libero di scioperare senza preoccuparsi di garantire alcun treno, perché tutti i turni sono sospesi. Sarà l'azienda a doversi preoccupare di comandare ad ognuno, esplicitamente, l'eventuale treno da garantire, insieme ai viaggi fuori servizio utili alla sua effettuazione, in un nastro compatibile alla giornata prevista dal turno. Ovviamente il personale comandato potrà comunque dichiararsi scioperante e chiedere la sostituzione ed in caso di risposta negativa pretendere di effettuare solo i treni garantiti con le opportune vetture o VOC a carico dell'Azienda.

Invitiamo pertanto tutti i sindacati a recepire questa sentenza adeguando opportunamente le norme di effettuazione per i prossimi scioperi e come sempre confidiamo nei nostri colleghi affinché vigilino che questo risultato non venga ignorato, facendolo proprio ed agendo in prima persona, com'è sempre stato nella tradizione dei ferrovieri determinati ad auto-difendersi.

**VINCERE SI PUÒ!
BISOGNA INNANZITUTTO VOLERLO!!!**

Il Giudice ,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta ,

1) Annulla la sanzione disciplinare per cui è causa e conseguentemente condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente una somma a due giorni di retribuzione globale di fatto , oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali .

2) Compensate per il 50% le spese di lite , condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente il residuo 50% , liquidato in Euro 3.500,00 per diritti ed onorari , oltre spese generali , IVA e CPA .

Bologna , 10 ottobre 2007

IL GIUDICE

Dilip Patel

CANCELLIERE BG
(MAURIZIA PALMA)

Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

Oggi 8 GEN. 2008



Funzionario/Collaboratore

IL CANCELLIERE (CA)
Dott.ssa M. A. CASPIROTTA

8

ROMA, 30/11/2007

INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare

n. 3500150745-00

EURO **QUATTROMILAOTTOCENTODICIANNOVE/50*****

ALL'ORDINE DI: CRISCI FRANCO

4.819,50
euro

NON TRASFERIBILE

Intesa Sanpaolo S.p.A.
06019 ROMA 37

vale fino a euro

5.000

Mod. 510035
ABI 3069-2
CAB 20091-5
Codice ISO: Italia (IT)

3500150745 306920091 99999999